



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
18^ Seduta
Mercoledì 19 maggio 2021

Deliberazione n. 126 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15. Proroga del termine di adeguamento.

Presidente: Giovanni Arruzzolo
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 17, assenti 13

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 17, a favore 17 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Arruzzolo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 maggio 2021

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 126 del 19 maggio 2021

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUI REQUISITI
STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE
PER LA PRIMA INFANZIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DELLA
LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2013, N. 15.
PROROGA DEL TERMINE DI ADEGUAMENTO

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 2021.

Reggio Calabria, 24 maggio 2021

IL PRESIDENTE
(Giovanni Arruzzolo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

Con la legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia) si è provveduto a disciplinare:

- a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
- d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

L'articolo 10, in particolare, ha demandato alla Giunta regionale il compito di adottare con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Con l'articolo 23, così come modificato dalla legge regionale n. 20/2020, è stato fissato al 30 giugno 2021 il termine assegnato alle strutture socio-educative, sia pubbliche che private, per adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge e dal successivo regolamento.

L'adeguamento comporta, tuttavia, una serie di modifiche strutturali, nonché misure organizzative complesse, che diverse strutture hanno ancora in corso e non hanno del tutto completate, anche per i costi di non poco conto da sostenere. Pertanto, si rende necessario fissare un nuovo ed ultimo termine in modo che tutti coloro che gestiscono questi servizi possano mettersi in regola ed evitare, in caso di mancato adeguamento, la chiusura e la conseguente interruzione delle attività, con conseguenze anche sui lavoratori e sulle famiglie che verrebbero private di questi importanti servizi.

Rideterminando il nuovo termine per l'adeguamento, si rende necessario che il regolamento attuativo 23 settembre 2013, n. 9, previsto dall'articolo 10 della l.r. 15/2013 e approvato con delibera della Giunta regionale n. 313/2013, tenuto conto che risale a ben otto anni fa, fissi termini allineati ed aggiornati alla data di entrata in vigore della presente legge. Pertanto, si rende necessario disporre l'allineamento di tutti i termini ivi previsti, anche nelle disposizioni transitorie, altrimenti si vanificherebbero le modifiche apportate ai termini di legge.

Si precisa che l'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale.



Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 1 prevede la modifica all'articolo 23 della legge regionale n. 15/2013, prorogando il termine di cui al comma 1 dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della presente legge.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, atteso che reca disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate a prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine assegnato alle strutture socio-educative, sia pubbliche che private, per adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge regionale n. 15/2013 e dal successivo regolamento emanato dalla Giunta regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale. P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta spese trattandosi di norma di carattere ordinamentale, in quanto prevede la proroga del termine di adeguamento dell'art.23, co. 1 della l.r. 15/2013 dal 30.06.2021 al 31.12.2021	//	//	//
2	Prevede l'invarianza finanziaria della presente legge in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale	//	//	//
3	Dispone l'entrata in vigore	//	//	//



Consiglio regionale della Calabria

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale non è necessario indicare i criteri di quantificazione.

Tabella 2: Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
//	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica all'articolo 23 l.r. 15/2013. Proroga del termine di adeguamento)

1. All'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. In base al termine di cui al comma 1, tutti i termini, anche connessi a norme transitorie, previsti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 10, sono automaticamente differiti alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.